

L.R. 14 dicembre 1998, n. 17 ⁽¹⁾.

Nuove disposizioni in materia di contributi per l'acquisto di scuolabus ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 dicembre 1998, n. 24.

(2) Con *Delib.G.R. 26 giugno 2006, n. 868*, con *Delib.G.R. 25 febbraio 2008, n. 162*, con *Delib.G.R. 21 aprile 2009, n. 443* e con *Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 402* sono stati approvati i criteri per la manutenzione straordinaria, ai sensi della presente legge.

Art. 1

1. In attesa di una nuova normativa sul diritto allo studio in relazione al *D.P.R. n. 616 del 1977* la Regione Molise concede contributi ai Comuni per l'acquisto o la manutenzione straordinaria di scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo sulla base di un programma annuale o pluriennale.

2. Si considera scuolabus anche l'automezzo che, durante il periodo invernale, o a causa di particolari condizioni ambientali e climatiche, può essere utilizzato per trasporto promiscuo.

Art. 2

1. Il programma annuale o pluriennale di cui al comma 1 dell'art. 1 è definito in relazione alle richieste dei Comuni, corredate dei dati relativi al numero degli allievi trasportati, agli itinerari ed ai chilometri e tempi di percorrenza, nonchè in considerazione delle assegnazioni di fondi agli stessi Comuni effettuate negli anni precedenti.

2. Lo stanziamento previsto in bilancio viene ripartito fino ad un massimo del 90% fra i Comuni che provvedono, all'acquisto dello scuolabus e la parte restante fra i Comuni che provvedono a interventi di manutenzione straordinaria del mezzo.

3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente.

Art. 3

1. La percentuale di contributo a carico della Regione, uguale per ogni Comune, è fissata nella misura massima dell'80% del prezzo di acquisto.

2. Il contributo in conto capitale può essere elevato al 90% del prezzo di acquisto per i Comuni nei quali per effetto della riorganizzazione della rete scolastica si verificano soppressioni e accorpamenti di plessi o scuole.

3. Nell'assegnazione dei contributi vengono privilegiati i Comuni associati per garantire il servizio scolastico.

Art. 4

1. Il contributo finalizzato all'acquisto dello scuolabus è erogato in due soluzioni:

a) una prima rata pari al 50%, dopo l'approvazione del programma di cui all'art. 2 e l'espletamento della gara di appalto per l'acquisto del mezzo;

b) la rata a saldo non appena l'Amministrazione comunale avrà inviato la fattura a dimostrazione dell'avvenuto acquisto dell'automezzo in originale o copia autenticata nei modi di legge.

2. I Comuni inseriti nel piano sono tenuti a confermare l'accettazione della somma entro il termine che sarà fissato dal servizio competente. In caso di mancata conferma o di non acquisto dello scuolabus entro tre mesi dalla riscossione la somma eventualmente ricevuta deve essere restituita alla Regione, che la utilizzerà per interventi nello stesso ambito.

3. Il contributo relativo alla manutenzione straordinaria sarà erogato a presentazione del rendiconto della spesa sostenuta.

Art. 5

1. Le domande di concessione del contributo devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine fissato dal competente Organo regionale.

2. I programmi già approvati sono attuati nel rispetto della normativa a suo tempo vigente.

3. In sede di prima applicazione della nuova normativa saranno prese in considerazione le istanze già presentate e quelle che perverranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La *L.R. 7 settembre 1981, n. 20* e la *L.R. 4 novembre 1991, n. 19* sono abrogate.

Art. 6

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1998 con i fondi previsti in L. 1.000 milioni nel bilancio regionale, stanziati sul cap. 12650 " Contributo in conto capitale ai Comuni per l'acquisto di scuolabus ".

2. Per gli anni successivi la legge di approvazione del bilancio determinerà l'onere a carico del preventivo annuale di spesa.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successiva a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
